

Prot. n. PG/2013/714

7 AGO 2013
Palermo, _____

OGGETTO: Problematica sulla contrattazione decentrata.

Al Dipartimento regionale della Funzione
pubblica e del personale
- Servizio 14

e, p.c.

Al Dirigente generale del Dipartimento
regionale della Funzione pubblica e del
personale

Al Dirigente generale del Dipartimento
regionale tecnico

PALERMO

- INVIATA TRAMITE PEC -

Con la nota n.105236 del 25.07.2013 è stato chiesto il parere dell'Agenzia su una problematica relativa alla contrattazione decentrata integrativa e in particolare sulla legittimità e validità di una riunione di contrattazione e del relativo accordo.

Rappresenta codesto Dipartimento che presso un ufficio periferico dell'Amministrazione regionale era stato siglato un accordo di contrattazione di secondo livello dalle due uniche oo.ss. presenti alla riunione, non raggiungendosi la percentuale del 51% prevista dall'art.15 dell'accordo sindacale del 29.09.2011. Secondo quanto risulta dalla documentazione all'egata, l'Amministrazione aveva poi inviato il verbale di contrattazione alle OO.SS. assenti, perché potessero avanzare eventuali osservazioni o integrazioni all'accordo; la sottoscrizione successiva da parte di un'altra organizzazione sindacale determinava il raggiungimento del 51%.

Orbene, la problematica relativa alla formazione della volontà della delegazione sindacale ed alla conseguente legittimità di un contratto collettivo decentrato integrativo non sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative è già stata affrontata sia dalla giurisprudenza di merito che dall'Aran nazionale.

In particolare appare opportuno evidenziare che il Tribunale di Roma con la ormai nota sentenza n. 205113 del 15.07.2003 ha stabilito che "un problema di validità del contratto decentrato sottoscritto solo da alcuni dei soggetti non si pone in quanto, data la mancanza di

Servizio 1 - U.O.B. 1.2

specifiche regole giuridiche in materia, deve considerarsi valido il contratto stipulato dalla P.A. sulla base della ricerca del massimo consenso possibile”.

Tale orientamento è stata fatto proprio anche dall'Aran nazionale che riscontrando una richiesta di parere analoga ha dedotto che “in sede locale vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione, non solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione dell'accordo il maggior numero possibile delle stesse”

Nel marzo 2013, la stessa agenzia nazionale ha pubblicato una propria relazione sulla contrattazione decentrata integrativa ribadendo quanto espresso in precedenti pareri e segnatamente che *“Ai fini della contrattazione decentrata integrativa non esistono regole, legali o contrattuali, che impongano un numero minime di firme o di percentuali predefinite di rappresentatività sindacale per la validità del contratto integrativo, al contrario di ciò che avviene per la contrattazione collettiva nazionale..... Conseguentemente, l'ipotesi di accordo (e, successivamente, anche il contratto integrativo) è valida anche se non è stata firmata da tutti i soggetti sindacali legittimati”*. Ha aggiunto ancora che *“E' possibile che i soggetti sindacali che non abbiano firmato l'ipotesi di accordo, sottoscrivano, successivamente, il contratto decentrato integrativo definitivo”* ed ancora *“Se uno o più soggetti sindacali si riservasse di firmare successivamente il testo contrattuale definitivo, concordando preventivamente una data, sarà predisposto (e sottoscritto) un nuovo verbale di carattere integrativo. Anche in questo caso, tuttavia, gli effetti si producono, comunque, sempre dalla data della prima sottoscrizione con tutti gli altri soggetti sindacali”*. Infine *“Sul punto della sottoscrizione e della validità di un contratto integrativo sottoscritto solo da alcuni dei soggetti sindacali legittimati alla trattativa, si è già detto che, a differenza di quanto avviene per la contrattazione collettiva nazionale (art.43, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001), attualmente non ci sono regole, per il livello decentrato, che impongano un numero minimo di firme o di percentuali di rappresentatività da parte dei sindacati. Pertanto, tutti i soggetti sindacali legittimati alle trattative devono essere sempre formalmente invitati ma non necessariamente tutti devono anche firmare. Trova applicazione, nel lavoro pubblico, la medesima regola che vale nel settore privato: se non tutti i soggetti sindacali sono disponibili alla sottoscrizione, il contratto può essere ritenuto valido dal datore di lavoro (e quindi applicato) anche se firmato da una minoranza sindacale. In sostanza, in sede locale, vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile, la cui valutazione (evidentemente anche di natura politica) rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione, non solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione dell'accordo il maggior numero possibile delle stesse”*.

Diversamente da quanto avviene nei comparti di contrattazione dell'Aran nazionale relative alle amministrazioni statali, nel comparto di contrattazione Regione Siciliana - Enti, esistono norme specifiche per la validità dei contratti collettivi decentrati integrati.

In particolare l'articolo 15 punto 14 dell'infra citato Accordo sindacale del 2011 stabilisce espressamente che l'Aran Sicilia sottoscrive i contratti collettivi laddove le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51% e che tale percentuale si applica in tutti i livelli di contrattazione, sia quindi regionale che decentrata integrativa.

Se per un verso i principi adottati dalle amministrazioni statali non possono trovare diretta applicazione nell'ordinamento regionale, stante la vigenza della norma specifica che impone il raggiungimento della maggioranza del 51% - tuttavia i principi ad essa sottesi, volti a garantire il buon andamento dell'amministrazione pubblica ed una più agevole definizione degli accordi, possono essere parzialmente mutuati ed armonizzati con la norma pattizia regionale, per pervenire a una soluzione della problematica che sia innanzitutto rispettosa delle regole esistenti ma che contestualmente favorisca l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'amministrazione, stante che l'eventuale perdurare di logoranti attività di contrattazione senza soluzione per gli eventuali veti incrociati delle oo.ss., determina gravi situazioni di stallo.

In quest'ottica, ferma restando la necessità del raggiungimento della maggioranza del 51% per ritenere valido, legittimo ed efficace il contratto decentrato integrativo, è possibile la sottoscrizione successiva dell'accordo originario da parte di altre organizzazioni sindacali, inizialmente non presenti - che peraltro non risulta impedita da norme di fonte pattizia - al fine di realizzare il raggiungimento della percentuale di adesione del 51% delle sigle aventi titolo, con il conseguente perfezionamento dell'accordo, in precedenza privo di effetti per mancanza della prevista maggioranza.

Il Commissario straordinario
Avv. Claudio Alonzi

